

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, C.F. n.80029030568, con sede in Viterbo, Via S. Giovanni Decollato n.1, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, nato a Roma il 27.5.1925, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università degli Studi della Tuscia, ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.4.1998;

E

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", C.F. n. 80213750583, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo n.18, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Alessandro Finazzi Agrò, nato a Roma, il 30.5.1941 per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.7.1998;

PREMESSO


- che con legge n.122 del 3.4.1979 è stata istituita nel comune di Viterbo l'Università degli Studi di Viterbo "La Tuscia";
- che con legge n.771 del 22.1.1972 è stata istituita nel comune di Roma l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- che è interesse comune delle due Università e della collettività concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico.

Nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e didattica;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



Handwritten marks in the bottom left corner, including the number "11" and some illegible scribbles.

ART. 2

L'articolazione del presente atto riflette, ai fini operativi, le disposizioni, i regolamenti e le norme alla cui osservanza sono tenuti gli enti convenzionati.

Le due Università concorderanno i necessari adeguamenti del presente accordo alle disposizioni legislative e/o regolamenti di carattere innovativo e/o integrativi che nelle specifiche materie potranno sopravvenire.

ART. 3


Scopo del presente atto è quello di facilitare, per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme e di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le due Università.

ART. 4

Le due Università si impegnano a favorire forme di integrazione e cooperazione scientifiche anche mediante la costituzione di centri interuniversitari di ricerca. Si impegnano altresì ad incentivare, anche mediante destinazione di un apposito fondo, progetti integrati di ricerca tra i docenti e i ricercatori dei due Atenei. Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziati dall'estero, le due Università concordano, inoltre, di individuare e realizzare particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei.

ART. 5

Le due Università si impegnano a promuovere un'ampia cooperazione sul piano delle attività didattiche. Potranno essere attivati su basi consortili Corsi di Perfezionamento, Corsi di Diploma, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, con l'obiettivo di realizzare strutture didattiche uniche al fine di evitare possibili duplicazioni.



Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite dalla Commissione di cui al successivo art. 6 sentiti gli organi accademici istituzionali.

ART. 6

Le due Università si impegnano ad assicurare uno scambio di informazioni e a favorire iniziative comuni e forme di integrazione nella cooperazione internazionale sul piano didattico e scientifico.

ART. 7

Le due Università si impegnano a costituire entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto una Commissione Paritetica per l'esecuzione e il controllo dell'applicazione della presente convenzione per tutte le attività culturali scientifiche e didattiche comuni o coordinate tra le due Università.


La Commissione è formata da 4 membri, 2 per ogni Università, nominati dal Rettore di ciascuna Università. La commissione riferisce direttamente ai due Rettori o, per problemi di rilevanza amministrativa limitata, ai due Direttori Amministrativi.

ART. 8

La durata della collaborazione è di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. Potrà essere espressamente rinnovata di anno accademico in anno accademico a seguito di esplicita richiesta da inviarsi 90 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata A.R., previo parere degli Organi competenti dei due Atenei.

ART. 9

Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione o aggiunta di protocolli esecutivi dovrà essere concordata tra le due Università, resa



operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 10

Ciascuno dei contraenti provvederà alla copertura assicurativa per il proprio personale che verrà chiamato a frequentare le sedi ed i locali dell'altro contraente.

ART. 11

Le due Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Roma.

ART. 12

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 - tabella del DPR n. 642/72. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.


Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, **7 SET. 1998**

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VITERBO "LA TUSCIA"

IL RETTORE

(Prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza)



PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

IL RETTORE

(Prof. Alessandro Finazzi Agrò)

